

IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE SBAGLIA, ANCHE L'ASL PAGA

Legge 8 marzo 2017 n. 24

Articolo 7 - Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza n. 6243 del 27 marzo 2015

... L'ASL è responsabile civilmente del fatto illecito che il medico, connessa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio Sanitario Nazionale in base ai livelli stabili secondo la legge ...

Il medico di medicina generale è stato condannato in secondo grado, ma la Cassazione ha sancito che oltre a lui è responsabile anche la Asl e anch'essa deve risarcire il danno.

Dunque, i pazienti danneggiati dalla condotta del proprio medico di base possono agire per ottenere il risarcimento non solo verso il sanitario, ma anche nei confronti dell'ASL di appartenenza? Responsabilità di posizione della struttura sanitaria?

LEGGI

«Errore del medico di base: paga anche l'Asl?» a cura di avv. Valeria Zeppilli

IN

www.studiocataldi.it/articoli/31941-responsabilita-medica-chi-risponde-dell-errore-del-medico-di-base.asp#ixzz745GyYtyk

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. SEZ.III CIVILE Sentenza n. 6243 del 27.03.2015
(documento 181)**

ONAOSI – BANDI e MODULISTICA RISERVATI agli ASSISTITI dal sito Onaosi

Publicazione	Descrizione	Scadenza
05/08/2021	Graduatoria ammissione assistiti 2021-2022	
05/08/2021	Graduatoria idonei Assistiti Collegio di Merito 2021-2022	
04/08/2021	Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti laureati 2021/2022	
23/06/2021	Start & Go abroad 2020/2021	30/08/2021
15/06/2021	Premio di promozione per l'anno scolastico 2020/2021	02/11/2021
17/05/2021	Corso intensivo di preparazione ai test	

28/01/2021

Vademecum e modulistica prestazioni in denaro per assistiti
2020-2021

L'art. 20 D. Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) stabilisce che: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Obbligo che comprende, anche, quello di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Tale obbligo grava anche sui liberi professionisti che svolgono attività per conto dei datori di lavoro. [continua]

LEGGI IN:

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/sentenze/2021-07-05/legittimo-sospendere-lavoratore-rsa-che-rifiuta-vaccinazione-covid-101737.php?uuid=AEDoutU&refresh_ce=1

ENPAM – BANDI in VIGORE dal sito Enpam

Bando sussidi di studio 2021

In vigore. Bando borse di studio per orfani di medici e odontoiatri
03/08/2021

Bando mutui 2021

In vigore. Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti Enpam Bando per l'anno 2021 per la concessione dei mutui ipotecari...
10/05/2021

Bando sussidi genitorialità

In vigore Bando sussidi tutela genitorialità 2021 Non in vigore Bando sussidi tutela genitorialità 2020 Bando sussidi tutela genitorialità 2019...
28/09/2020

Bando sussidi tutela genitorialità 2021

in vigore. Bando sussidi tutela genitorialità 2021
25 06 2021

Bando mutui agli iscritti 2021

in vigore. Bando mutui agli iscritti 2021
10 05 2021

Bando collegi universitari 2020

in vigore. Bando collegi universitari 2020
28 10 2020

INPS - ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'INPS, con il messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021, comunica che la domanda di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome, può essere presentata a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.

La presentazione delle domande deve avvenire telematicamente, accedendo al Cassetto Previdenziale, a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2909 del 20.08.2021 (documento 182)

FINALMENTE ANCHE IL CONIUGE SUPERSTITE HA DIRITTO ALLA QUATTORDICESIMA

La somma aggiuntiva spetta anche nei confronti della vedova. Ma l'anzianità contributiva sulla quale si determina l'importo deve essere ridotta in funzione dell'aliquota di reversibilità. Inoltre se il coniuge superstite è titolare di pensione diretta la quattordicesima spetta solo sul trattamento diretto (e non, quindi, su quello di reversibilità dato che altrimenti il pensionato otterrebbe due volte l'importo); mentre se il superstite è titolare solo di una pensione ai superstiti la quattordicesima spetta sulla pensione ai superstiti.

LEGGI IN

Pensioni, Anche il coniuge superstite ha diritto alla Quattordicesima di Bernardo Diaz
in PensioniOggi del 23 agosto 2021

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-come-si-determina-la-quattordicesima-per-il-coniuge-superstite-98787678687>

BONUS TV 2021, PRONTO ANCHE IL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE CON F24

Bonus TV 2021 al via, dal 23 agosto 2021 si possono presentare le prime domande per lo sconto del 20 per cento sul prezzo del nuovo apparecchio, fino a un massimo di 100 euro e senza limiti di ISEE, con la rottamazione di un vecchio apparecchio. La misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, all'articolo 1 comma 614, ha lo scopo di favorire l'acquisto di nuove televisioni in linea con i nuovi standard di codifica DVBT/MPEG4, che saranno adottati a partire dal prossimo 15 ottobre 2021 per alcuni programmi nazionali.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

“6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.

Legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 20 dicembre 2020)

Art. 1 - comma 614

614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Risol. n.55 del 23.08.2021 (documento 183)

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO STAMPA Bonus rottamazione Tv

Attiva da oggi la piattaforma delle Entrate per i rivenditori -

Da oggi i rivenditori di apparecchi televisivi possono accedere alla piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l'autorizzazione al rilascio del bonus rottamazione Tv, il contributo per l'acquisto di televisori di nuova generazione previsto dalla legge di Bilancio 2021. L'agevolazione, cumulabile con il precedente bonus Tv-decoder, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva del digitale terrestre.

Come ottenere il via libera per applicare lo sconto -

Una volta registratosi alla piattaforma, il rivenditore dovrà inserire il codice fiscale dell'acquirente e alcuni dati identificativi del nuovo televisore che gli permetteranno di ricevere il via libera all'applicazione dello sconto del 20% sul prezzo di vendita. Dopo aver effettuato le apposite verifiche e accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, infatti, la piattaforma rilascerà un'attestazione di disponibilità dello sconto richiesto. Il venditore potrà recuperare lo sconto come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico. Il codice tributo da usare è "6927", denominato "BONUS TV ROTTAMAZIONE", e il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Cosa devono fare i cittadini per richiedere il bonus -

Per richiedere il bonus basta presentarsi dal rivenditore o presso un'isola ecologica autorizzata portando con sé la vecchia tv e l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva scaricabile dal sito del Mise. Nel primo caso il venditore si occuperà direttamente dello smaltimento dell'apparecchio, mentre nel secondo caso verrà rilasciata un'attestazione di avvenuta consegna dell'apparecchio, con la relativa documentazione, da consegnare al venditore.

A chi spetta -

Al bonus possono accedere i cittadini residenti in Italia titolari di un contratto elettrico su cui è addebitato il canone tv o che pagano il tributo tramite modello F24 o che sono esenti dal pagamento dello stesso in quanto soggetti a basso reddito di età pari o superiore ai settantacinque anni. È necessario che l'apparecchio tv da sostituire sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 e, per questo, non adatto a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie. L'agevolazione è concessa una sola volta, da oggi fino al 31 dicembre 2022.

Roma, 23 agosto 2021

Contenuti extra

• La sezione dedicata al bonus Tv sul sito delle Entrate: Cittadini - Bonus TV - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-tv1> .

PAGAMENTO PENSIONI SETTEMBRE 2021, ACCREDITO INPS in ANTICIPO dal 26 AGOSTO

Pagamento pensioni settembre 2021: come ormai prassi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, anche per il mese di settembre 2021 l'accredito INPS per chi riceve gli importi tramite Poste Italiane arriverà in anticipo: il giorno di giovedì 26 agosto e continuerà nei giorni successivi seguendo l'ordine alfabetico. La tabella di marcia anticipata è stabilita dalla protezione civile con l'Ordinanza numero 787 del 23 agosto 2021, che prevede il pagamento anticipato anche per i successivi mesi di ottobre e novembre.

ALLEGATI A PARTE - Protez_Civile Ord. n.787 del 23.08.2021 (documento 184)

Il pagamento della pensione del mese di settembre avverrà secondo il seguente calendario, in base alla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni:

DATA PAGAMENTO	DA	A
Giovedì 26 agosto	A	B
Venerdì 27 agosto	C	D
Sabato 28 agosto	E	K
Lunedì 30 agosto	L	O
Martedì 31 agosto	P	R
Mercoledì 1° settembre	S	Z

INDEBITO PENSIONISTICO RIPETIZIONE AGLI EREDI da Quotidiano Sanità - Pensioni, la ripetizione dell'indebitto pensionistico si estende anche agli eredi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-ripetizione-dell-indebito-pensionistico-si-estende-anche-agli-eredi-8767868>

La ripetizione delle somme indebitamente corrisposte può essere eseguita anche sulla pensione di

reversibilità del coniuge superstite se questi ha accettato l'eredità e non sono applicabili le sanatorie di cui alle leggi n. 662/1996 e 448/2001. Se il de cuius ha dolosamente sottaciuto all'INPS fatti e circostanze incidenti sul diritto e sulla misura della pensione l'erede è tenuto alla restituzione dell'indebitato formatosi sulla pensione (di reversibilità) per la propria quota. Infatti gli enti previdenziali possono chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite (nei limiti della prescrizione decennale) in presenza di un comportamento doloso del titolare della prestazione pensionistica, sia per un'azione positiva (ad esempio la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di incompatibilità) sia per una omissione cioè nell'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - sentenza n. 17997 del 3.03.2021 pubbl. il 23.6.2021

ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. sez. Lavoro Civile Sentenza n. 17997 del 3.03.2021 pubbl. il 23.06.2021 (documento 185)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI: NO ALLA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE da DplMo - fonte: Corte Europea dei Diritti Umani

La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da 672 vigili del fuoco (tra professionali e volontari) contro la legge francese che impone loro l'obbligo di essere vaccinati contro il Covid-19.

Nello specifico il ricorso prevedeva "di sospendere l'obbligo vaccinale", o in alternativa "di sospendere l'impossibilità di lavorare per chi non è vaccinato" oppure "di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati". La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato la richiesta delle misure urgenti, spiegando che la situazione dei vigili del fuoco non ricade tra i casi che richiedono un'azione immediata.

Il comunicato Stampa: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2021/08/Requests-for-interim-measures-from-672-members-of-the-French-fire-service-concerning-the-Law-on-the-management-of-the-public-health-crisis-2.pdf>

STOP AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AGLI EREDI DI UN PROFESSIONISTA da Normativa e Prassi di FiscoOggi

La circostanza che la partita Iva sia, comunque, tenuta aperta per poter riscuotere compensi per prestazioni già fornite non presuppone lo svolgimento di un'attività, che invece è cessata

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 565 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_565_26.08.2021.pdf/92f238d1-1d56-5322-f93f-c1961fd6cee1](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_565_26.08.2021.pdf/92f238d1-1d56-5322-f93f-c1961fd6cee1) del 26 agosto 2021, ha chiarito che il decesso del professionista, avvenuto prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni"), determina la cessazione dell'attività e, quindi, la non spettanza del contributo a fondo perduto, previsto da tale normativa. Infatti, detta misura è diretta a sostenere gli operatori economici che abbiano subito una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza pandemica.

L'istante è uno degli eredi di un professionista, che ha svolto la propria attività fino al momento del suo decesso. La partita Iva del de cuius risulta ancora attiva, al fine di definire i rapporti giuridici pendenti. L'attività del professionista, espone l'istante, rispetta tutte le condizioni, previste dall'articolo 1 del Dl n. 41/2021 (il decreto "Sostegni"), per l'erogazione del contributo a fondo perduto, sia per ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2019 (inferiore a 10 milioni di euro) che per decremento dell'ammontare medio mensile del fatturato del 2020 (inferiore di oltre il 30%), rispetto a quello dell'anno precedente.

La richiesta di chiarimenti

Ciò premesso, l'istante intende conoscere se sia erogabile a sé e al figlio, in qualità di eredi del professionista, il cfp, considerato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto "Sostegni" prevede che il contributo "non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ebbene, il dubbio interpretativo dell'istante riguarda il significato che viene attribuito alla nozione di

"attività cessata" in relazione alla quale è collegata la spettanza o meno del contributo. Secondo l'erede, infatti, benché il professionista sia deceduto alla data di entrata in vigore del Dl "Sostegni", la sua attività, a tale data, non risulta essere cessata.

In questo senso, osserva l'istante, in presenza di alcuni presupposti, la cessazione della partita Iva non è contestuale alla data del decesso, in quanto l'attività professionale prosegue anche successivamente, fino all'integrale riscossione dei crediti professionali non ancora fatturati al momento della morte.

Quindi, l'erede ritiene che non trovi applicazione l'esclusione contenuta nel comma 2 menzionato e che, quindi, debba essere erogato al professionista (con istanza presentata dagli eredi) il contributo a fondo perduto, in presenza di tutte le altre condizioni prescritte dall'articolo 1 del decreto "Sostegni".

La risposta dell'Agenzia Non è dello stesso avviso l'Agenzia delle entrate.

L'amministrazione finanziaria, in proposito, premette che, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 1, comma 1 del Dl n. 41/2021 riconosce *"un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario"*, alle condizioni previste nel comma 4 del medesimo articolo. Il comma 2, inoltre, stabilisce che *"il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (...) "*. Come precisato con circolare n. 5/2021, *"ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto sostegni, sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione, in ogni caso: - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto; (...) "*.

Ebbene, dalla locuzione *"non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto"*, si evince che per poter usufruire dell'indennizzo, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo 2021), e che, al fine di appurare la cessazione della attività, si prescindano dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.

Decesso - cessazione dell'attività

Pertanto, la cessazione dell'attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbia luogo il decesso del professionista, come nel caso in questione.

Non si condivide, pertanto, continua l'Agenzia, il riferimento dell'interpellante al fatto che la partita Iva del professionista sia ancora attiva, per escludere la cessazione della attività, che preclude l'accesso al contributo.

In sostanza, il fatto che la partita Iva sia tenuta aperta per potere riscuotere i compensi relativi a prestazioni professionali già fornite in precedenza non presuppone lo svolgimento di un'attività professionale, ma risponde alla finalità di regolare i flussi economici di attività già svolte e concluse, per tutelare il gettito erariale ai fini dell'Iva.

Invece, il contributo accordato ai sensi dell'articolo 1 del decreto "Sostegni" è diretto a sostenere gli operatori economici che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nello svolgimento delle proprie attività in seguito alla emergenza epidemiologica da Covid-19.

Infine, l'Agenzia ricorda che, nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 23 marzo 2021, viene espressamente chiarito che *"il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell'istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglimento"*.

In definitiva, risultando l'attività cessata e, pertanto, non essendo integrati tutti i requisiti per poter usufruire del contributo a fondo perduto di cui al Dl n. 41/2021, agli eredi del professionista non spetta la predetta misura di sostegno, in relazione alla attività professionale svolta dal *de cuius*.

ALLEGATI A PARTE – AG.ENTRATE Risposta n.565 del 26.08.2021 (documento 186)